

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO (UNO OGNI LOTTO) CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO, DURATA DI 48 MESI:

- LOTTO 1: COMUNE DI MARANELLO - CUP F52F25000520004**
- LOTTO 2: MARANELLO PATRIMONIO SRL - CUP E52F25000260005**

PREMESSE

- a) Con decisione a contrarre n. 87 del 10/02/2026, il Comune di Maranello ha deciso di stipulare, un Accordo Quadro con 1 (un) Operatore Economico, ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D.lgs 36/2023, per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati comunali - opere edili - che si renderanno necessari a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo per una durata di 48 mesi;
- b) Con determinazione del Direttore Generale n. 10 del 02/2026, la società Maranello Patrimonio Srl ha deliberato di stipulare un Accordo Quadro con 1 (un) Operatore Economico, ai sensi dell'art. 59 co. 3 del D.lgs 36/2023, per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati comunali dati in concessione alla Società - opere edili - che si renderanno necessari nell'arco di due anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo;

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con DM 24.11.2025 di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. I nuovi CAM edilizia, edizione 2025, aggiornano e sostituiscono l'edizione precedente del 2022 e integrano anche il correttivo del 5 agosto 2024 a far data dall'entrata in vigore fissata in due mesi dalla data di pubblicazione in G.U. ossia dal 2 febbraio 2026.

La procedura di gara è stata indetta con determina della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico n. 82 del 17.02.2026.

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico espleta la gara per conto di:

- Comune di Maranello, Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO), C.F. - P.IVA 00262700362;
- Società Maranello Patrimonio S.r.l. con sede in Via Vittorio Veneto, 9 - 41053 Maranello (MO) C.F. - P.IVA 03001490360;

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna, di seguito SATER o Piattaforma, accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 50, 57, 59, 71 e 108, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici, come modificato ed integrato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (in seguito: Codice).

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento delle lavorazioni (per entrambi i lotti) è il Comune di Maranello - codice NUTS: **ITH54**

LOTTO 1 – COMUNE DI MARANELLO:

CUI: **L00262700362202600001**

CUP: **F52F25000520004**

CIG: **BA72B2B23E**

LOTTO 2 – MARANELLO PATRIMONIO SRL:

CUI: **L03001490360202600001**

CUP: **E52F25000260005**

CIG: **BA72B2C311**

I RUP, ai sensi dell'art. 15 del Codice, sono rispettivamente:

- a) per il comune di Maranello (lotto n. 1) l'ing. Antonio Pisano,
tel. 0536/240050 – mail: antonio.pisano@comune.maranello.mo.it.
- b) per la società Maranello Patrimonio Srl (lotto n. 2) l'ing. Faino Salvatore
tel. 0536/240059 – mail: salvatore.faino@comune.maranello.mo.it

Il Responsabile del procedimento della Centrale di Committenza per la fase di affidamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, del Codice, è la dott.ssa Stefania Piras.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Centrale di committenza non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota su Sater e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Centrale di Committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile da https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice e dell'Allegato I.7, comprensivo dei seguenti documenti:

a) **LOTTO N. 1 – COMUNE DI MARANELLO**

- CSA_Capitolato Speciale di appalto
- CSP_Capitolato Prestazionale
- EPU_Elenco Prezzi unitari
- PSC_Piano di Sicurezza e coordinamento
- QE_Quadro Economico
- RE_Relazione Tecnico-Descrittiva
- RE_Relazione Cam
- SC_Schema di contratto MP accordo quadro

b) **LOTTO N. 2 – MARANELLO PATRIMONIO SRL**

- CSA_Capitolato Speciale di appalto
- CSP_Capitolato Prestazionale
- EPU_Elenco Prezzi unitari
- PSC_Piano di Sicurezza e coordinamento
- QE_Quadro Economico
- RE_Relazione Tecnico-Descrittiva
- RE_Relazione CAM
- SC_Schema di contratto MP

2. Bando di gara/Disciplinare di gara e relativi allegati:

- All. 1 domanda di partecipazione;
- DGUE messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica;
- All. 2 dichiarazione integrative al DGUE;
- All. 3 attestato avvenuto assolvimento imposta di bollo;
- All. 4 dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL applicato;

3. Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31.03.2011 e 24.10.2012;

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

La documentazione di gara è disponibile sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> in quanto per l'espletamento della presente gara l'Unione si avvale del Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER); il Bando/Disciplinare sono, inoltre, reperibili solo per la consultazione sul sito istituzionale: <https://albo.distrettoceramico.mo.it/web/trasparenza/trasparenza#>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati tramite SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, da inoltrare entro le ore **12:00 del 09/03/2026** in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti e relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **13/03/2026**, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Manutenzione fabbricati comunali – Comune di Maranello	BA72B2B23E	€ 169.700,00
2	Manutenzione fabbricati comunali – Maranello Patrimonio Srl	BA72B2C311	€ 275.000,00

I lotti sono stati individuati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 58, comma 3 Codice.

Per tutti i lotti l'accordo quadro verrà stipulato per l'intero importo posto a base di gara; il ribasso offerto in sede di gara si applica all'elenco prezzi al fine della definizione dei corrispettivi.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 CIG: BA72B2B23E

Tabella n. 2

lavorazione	categoria	classifica	Importo lavori	Importo sicurezza	totale	%	% subappalto
Edifici civili ed industriali	OG 1	I	€ 164.200,00	€ 5.500,00	€ 169.700,00	100	49,99
TOTALE					€ 169.700,00	100	

CPV 45453000-7- lavori di riparazione e ripristino
Codice ATECO 43.24.0 - Altri lavori di installazione edili

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza.

L'importo dei costi della sicurezza è pari a **€ 5.500,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune di Maranello ha stimato pari ad **€ 58.125,00**.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a "misura" ai sensi dell'art. 32, co. 1, lett. e), allegato I.7 del Codice.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente committente.

Lotto n. 2 CIG: BA72B2C311

Tabella n. 2 bis

lavorazione	categoria	classifica	Importo lavori	Importo sicurezza	totale	%	% subappalto
Edifici civili ed industriali	OG 1	II	€ 266.000,00	€ 9.000,00	€ 275.000,00	100	49,99
TOTALE					€ 275.000,00	100	

CPV 45453000-7- lavori di riparazione e ripristino
Codice ATECO 43.24.0 - Altri lavori di installazione edili

L'importo a base di gara soggetto a ribasso è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza.

L'importo dei costi della sicurezza è pari a **€ 9.000,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune di Maranello ha stimato pari ad **€ 90.696,00**.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a "misura" ai sensi dell'art.32, co. 1, lett. e), allegato I.7 del Codice.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente committente.

PER ENTRAMBI I LOTTI:

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, potrà allegare nell'ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.lgs. 36/2023.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

(in proposito si veda quanto specificato al successivo paragrafo 17 "Offerta economica" "Costi della manodopera").

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 e secondo quanto indicato nell'Allegato I.01 del Codice, il contratto collettivo applicato è il CCNL C011 per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e installazioni impianti - F012 CCNL per i lavoratori dipendenti dell'impresa edili e affini, ed eventuali accordi territoriali di zona, **Codice ATECO 43.24.0** Altri lavori di installazione edili

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (art. 11, comma 3, del D.lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione integrativa al DGUE di cui Allegato 2.

Qualora l'O.E. indichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione, potrà allegare alla già menzionata dichiarazione un'attestazione di equivalenze delle tutele (*fac-simile Allegato 4 - Dichiarazione di equivalenza delle tutele*) e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'allegato I.01 la Codice, Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Ai sensi del della l. 190/2012 art 1 comma 53 nell'ambito dell'appalto rientrano le seguenti attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

➤ AVVERTENZA

L'operatore economico che esegue prestazioni/lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività, oltre che in possesso di qualificazione di cui all'art. 100 del Codice adeguata ai lavori da assumere.

Gli operatori economici possono presentare offerta anche per tutti i lotti e non sono previsti limiti al numero dei lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione.

3.1 DURATA

La durata di ciascun accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro; ogni accordo quadro avrà comunque termine all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo posto a base di gara anche se raggiunto in un termine temporale inferiore.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, aggiornato al D.lgs. 209/2024, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione del **"fabbricato residenziale"** pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Per entrambi i lotti:

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (cd. Quinto d'obbligo in aumento) ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice: in corso di esecuzione del contratto la Stazione appaltante si riserva, in base alle effettive esigenze e/o per intervenute ragioni organizzative e/o di economicità, la facoltà di variare da un punto di vista meramente quantitativo, in aumento o in diminuzione, le prestazioni di cui al presente capitolato fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. L'appaltatore è tenuto ad eseguire tali variazioni agli stessi patti, prezzi unitari e condizioni del contratto, senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva ad eccezione del corrispettivo per le effettive prestazioni rese.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 533.640,00** al netto di Iva così suddiviso:

Tabella n. 3

Lotto n. 1 – Comune di Maranello

Importo complessivo A+B	€ 169.700,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 33.940,00
Valore globale stimato	€ 203.640,00

Lotto n. 2 – Maranello Patrimonio Srl

Importo complessivo A+B	€ 275.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 55.000,00
Valore globale stimato	€ 330.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il *singolo lotto*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) .

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nelle dichiarazioni integrative al DGUE (Fac-simile All. 2), gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti .

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- i. Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- ii. Ai sensi dell'art. 27, comma 11, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, gli operatori economici non devono trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice, previste dall'art. 27, comma 11 del D.lgs. 81/2008 (**Patente a crediti di cantiere**).
- iii. Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.
Si fa presente, ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023, che l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrando all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53 il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, il subappaltatore o il subaffidatario, la cooptata. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dell'iscrizione all'elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento che eseguono le predette attività. In caso di consorzio, sia dal consorzio che dalla consorziata esecutrice.
- iv. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- v. Ai sensi di quanto disposto all'art. 1 dell'All. II.3 ai commi 1, 2 e 3:
 - a) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi

dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale condizione è assolta allegando apposita relazione nello spazio previsto sulla piattaforma. In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

b) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre la relazione di genere di cui all'art.1, comma 2, dell'All.II.3 del Codice, alla stazione appaltante che ne ha fatto richiesta in un precedente contratto d'appalto.

c) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici non in regola con le norme sul lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

d) gli operatori economici, in caso di aggiudicazione del contratto, si impegnano, a pena di esclusione, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 9 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Le condizioni b) c) d) sono assolte tramite dichiarazione come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. I suddetti modelli, nonché tutte le dichiarazioni sopra specificate devono essere compilate e sottoscritte:

- *dal concorrente in caso di partecipazione in forma singola*
- *in caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- *nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), D.lgs. 36/2023, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.*

Il requisito di cui sopra relativo alla lettera d) deve essere soddisfatto complessivamente dal raggruppamento in caso di partecipazione in forma associata.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1.REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'articolo 100, c. 4 del Codice e dell'art. 30, c. 1, dell'Allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

Pertanto il concorrente può partecipare alla gara se in possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per la categoria prevalente:

- LOTTO N. 1: **OG 1** classifica I;
- LOTTO N. 2: **OG 1** classifica II.

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 45, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti

PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI

in caso di partecipazione alla gara per entrambi i lotti e di aggiudicazione di entrambi i lotti in quanto l'appaltatore dovrà essere in possesso, già in sede di gara, dei requisiti complessivi ovvero attestazione SOA **OG1** classifica III; in caso di mancato possesso del suddetto requisito verrà aggiudicato al concorrente il solo lotto coperto dalla qualifica posseduta da individuarsi sulla base del criterio temporale (si procederà prima all'aggiudicazione del Lotto 1, l'aggiudicatario del Lotto 1 privo dei requisiti complessivi non potrà aggiudicarsi il Lotto 2).

Si precisa che:

- ai fini della qualificazione richiesta, per entrambi i lotti, si tiene conto anche delle attività opzionali di cui al par. 3.3 del presente Disciplinare (si veda parere MIT 2644 del 21/06/2024);
- ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.12 del Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il

possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

- in caso di lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'operatore economico concorrente, privo di iscrizione alla White List, dovrà dichiarare nel DGUE/nella domanda di partecipazione (Allegato n. 1) la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività, oltre che in possesso di qualificazione di cui all'art. 99 del Codice adeguata ai lavori da assumere, pena l'esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti richiesti.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I soggetti del raggruppamento che eseguono le prestazioni rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53 della L. 190/2012, devono essere iscritti alla White List.

Requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale

I requisiti di qualificazione relativi al possesso di Attestazione SOA di cui al precedente par. 6.2, devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.

Resta in ogni caso inteso che ciascun operatore economico raggruppato/raggruppando o consorziato/consorziando deve essere in possesso dei requisiti prescritti per le prestazioni che si impegna a realizzare in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Per quanto riguarda l'iscrizione alla White List questa è dovuta dalla consorziate che esegue le prestazioni rientranti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53 della L. 190/2012, e dal consorzio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di qualificazione di cui al par 6.2, lett. a):

- per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria organizzazione di impresa, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, se il consorzio esegue i lavori tramite le proprie consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio o mediante avalimento.
- I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del Codice, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono
- Si precisa che possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dal consorzio stabile in proprio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Centrale di committenza può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, ivi compreso il requisito della patente a crediti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e dell'iscrizione alla Camera di commercio, in quanto di contenuto soggettivo

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario

Il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concretizza l'avvalimento, che a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- indicazione di mezzi e/o attrezzature;
- indicazione di personale anche specializzato, e/o tecnici o aziendali;
- prassi e altri elementi o procedure aziendali qualificanti;
- programma di formazione del personale;
- percorsi di tutoring con visite e ispezioni periodiche;
- ogni altro elemento idoneo ad avvalorare trasferimenti di esperienze.

Potranno quindi essere indicati, nel contratto di avvalimento, nominativo di personale specializzato o targhe di veicoli, mezzi d'opera e macchine operatrici, che in modo specifico, saranno messi a disposizione dell'appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

È necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibili, evitando citazioni generiche, come, ad esempio, la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è ammesso con le modalità indicate all'art. 119 del D.lgs. 36/2023. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

La categoria prevalente è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.

➤ **Divieto di subappalto a cascata (per entrambi i lotti):** per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione dei cantieri, nonché per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti degli enti committenti dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 119 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In caso di lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'operatore economico concorrente, privo di iscrizione alla White List, dovrà dichiarare nel DGUE/nella domanda di partecipazione (Allegato n. 1) la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività, oltre che in possesso di qualificazione di cui all'art. 99 del Codice adeguata ai lavori da assumere.

L'affidatario comunica all'ente committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Per entrambi i lotti:

9.1 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE TERRITORIALE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

9.2 TUTELA DELLA RETRIBUZIONE MINIMA SALARIALE NEI CONTRATTI DEL COMUNE DI MARANELLO E DELLA MARANELLO PATRIMONIO SRL

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023 nel testo aggiornato al d.lgs. 209/2024 e in osservanza della del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 03/12/2024, si precisa che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni dovrà essere applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvi restando i trattamenti di miglior favore.

Nello specifico, la delibera di Giunta Comunale sopra richiamata prescrive che contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora.

9.3 CLAUSOLA DI INCLUSIONE LAVORATIVA

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 %per cento relativa all'occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 9 % per cento relativa all'occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

In merito alla quota di occupazione femminile, si deroga alla richiesta della percentuale per l'occupazione femminile, in quanto il mercato delle costruzioni, registra valori occupazionali percentualmente inferiori alla soglia sopra indicata, che ne renderebbe difficile il reperimento.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 327 del 16.11.2022, contenente i dati sull'occupazione femminile e maschile relativi al 2021 (ultimo aggiornamento), riporta, per il mercato di riferimento, una percentuale inferiore al 30,00% (trenta per cento), relativamente all'occupazione femminile, accertata nella misura del 9,00 % (nove per cento)

L'impegno sarà oggetto di verifica durante la fase esecutiva del contratto, con le modalità di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, il quale determina anche le penali in caso di inadempimento, per ciascun lotto.

9.4 CLAUSOLE PER OPERATORI ECONOMICI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50

Entro sei mesi dalla conclusione del contratto, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti a consegnare alla Stazione appaltante:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

9.5 CLAUSOLE PER OPERATORI ECONOMICI CON UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15

- la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore è tenuto a trasmettere la relazione anche alle rappresentanze sindacali aziendali

La mancata produzione della documentazione indicata ai punti 9.4 e 9.5 comporta l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'appalto, per entrambi i lotti.

La mancata produzione della relazione di cui al punto 9.4 comporta la segnalazione all'Anac dell'avvenuto inadempimento con l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di gara.

9.6 “PATENTE DI CANTIERE” – ART. 29 C. 19 LETT. A) DEL D.L. 19/2024 “DECRETO PNRR 4”

Ai sensi dell'Art. 27 del D.lgs. 81/2008, così come sostituito dall'Art. 29 comma 19 lettera a) del D.L. 19/2024 “Decreto PNRR 4”, convertito con L. 56/2024, e del D.M. 132/2024, alle imprese con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, sarà richiesto, per operare nei cantieri temporanei e mobili, di essere in possesso della “Patente a crediti” per la sicurezza sui cantieri.

Con riferimento al sistema di qualificazione tramite patente a crediti di cui all'articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008, l'operatore economico aggiudicatario dovrà, al momento della stipula del contratto ovvero della consegna anticipata dei lavori, di essere in possesso della patente a crediti, dotata di almeno 15 punti. Il medesimo requisito dovrà altresì essere posseduto da tutti gli operatori economici che opereranno nei cantieri:

- dai subappaltatori, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto;
- dalle consorziate indicate come esecutrici, al momento dell'avvio dei lavori ad esse spettanti.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della “patente” le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di commercio;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorso dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo possono richiederne il rilascio di una nuova.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con apposito decreto saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.

La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma in tal caso è consentito il completamento

delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

In mancanza della patente, alle imprese e ai lavoratori autonomi si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso.

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

9.7 Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è inoltre richiesto di poter garantire una sede operativa locale con una distanza dal Comune di Maranello attrezzata con materiali, uomini e mezzi adeguati tale da fornire il servizio di Pronto Intervento ed essere quindi in grado di dare seguito alle richieste d'intervento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche con carattere di urgenza e immediatezza, nei tempi come indicato dal Capitolato.

10 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53 del Codice, non è richiesta garanzia provvisoria.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 598 del 30 dicembre 2024, per l'anno 2026, *pubblicata al seguente link* <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>;

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Tabella n. 4

Numero Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	BA72B2B23E	€ 18,00
2	BA72B2C311	€ 33,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La ricevuta di pagamento deve essere inserita in SATER.

In alternativa, la Centrale di committenza accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma SATER. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 19.03.2026** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SATER.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma SATER si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 *megabyte* per singolo file o cartella compressa.

I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica**, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SATER offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Centrale di Committenza considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

La Piattaforma SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste (quali es. domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE, ecc..) sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SATER.

Il DGUE appositamente strutturato è presente all'interno della piattaforma SATER.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Centrale di Committenza entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma SATER, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Sater dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza, **per ogni singolo lotto**, la Piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (modello All. 1);
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative al DGUE (modello All. 2);
- 4) Attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo (modello All. 3);
- 5) Documentazione attestante avvenuto versamento contributo ANAC;
- 6) eventuale procura;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 9) documentazione in caso di consorziate esecutrici;
- 10) eventuale, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA;
- 11) eventuale, dichiarazione di equivalenza delle tutele CCNL applicato (modello All. 4).
- 12) *[per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]* copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato II.3 del Codice)

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo, con l'All.2 Dichiarazioni integrative al Dgue ed è redatta secondo il modello di cui **all'Allegato n. 1**.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

- che le seguenti parti/percentuali dei lavori saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatoe esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

(Ciascuna consorziata esecutrice deve presentare il proprio DGUE le dichiarazioni integrative all.2 di partecipazione)

(Solo per i Consorzi Stabili)

- che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare il proprio DGUE le dichiarazioni integrative all.2 di partecipazione)

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (*indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo*);

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- di concorrere per le seguenti imprese:
- che le seguenti parti/percentuali dei lavori saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:.....

- (**dichiarazione da rendere solo dall'organo comune**): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ... al n... partita I.V.A. n... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di...al n. ...

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- (**in caso di Rete costituenda**):

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei
- che le seguenti parti/percentuali dei lavori saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

2. Dichiarazioni in caso di avvalimento *(da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)*

- di avvalersi dell'impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE e/o nelle dichiarazioni integrative al DGUE All.2 relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento.
- di avvalersi dell'impresa al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e presenta il contratto di avvalimento nella documentazione amministrativa.

3. Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della L. 190/2012

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) o in alternativa di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) o in alternativa di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del lavorazioni/servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito come dichiarato nel successivo punto 7 in merito al subappalto;

4. Ulteriori dichiarazioni

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.
- di allegare la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, o in alternativa, l'allegato n. 3 "Attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo" in formato.pdf e assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

5. Assunzione di ulteriori impegni

- di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;
- di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto sui Criteri Ambientali Minimi adottati con DM 24.11.2025 per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

▪ di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge

6. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- di autorizzare l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.
- di autorizzare l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

Dichiarazioni in merito al subappalto

- **DICHIARA** di subappaltare le lavorazioni/prestazioni per le quali è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List);
- **DICHIARA** che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:.....
- **DICHIARA** inoltre che subappalterà a piccole e medie imprese: lavorazioni in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili oppure che subappalterà a piccole e medie imprese lavorazioni inferiori al 20% delle prestazioni subappaltabili e precisamente pari al per le seguenti motivazioni (in ragioni dell'oggetto o caratteristiche delle prestazioni e del mercato di riferimento).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed apporla con l'annullo sull'All.3 "avvenuto assolvimento imposta di bollo", allegato da produrre in sede di gara unitamente alla documentazione amministrativa.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Il DGUE è messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica SATER. Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; dal consorziato di consorzio stabile, i cui requisiti sono utilizzati dal consorzio stesso per qualificarsi ai fini della partecipazione alla procedura;
- nel caso di avvalimento dalla ditta ausiliaria.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4 del predetto articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma 3 del predetto art. 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE devono inoltre rendere la dichiarazione integrativa secondo il modello **AII.2 “Dichiarazioni integrative al DGUE”** al presente Disciplinare di gara, con le precisazioni che seguono.

Nella dichiarazione integrativa il concorrente o il soggetto tenuto dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio); o, *in alternativa*, di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e che tale circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali; *N.B.: Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara e non incide sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. [in caso di consorziata esecutrice o di consorziata i cui requisiti sono stati utilizzati dal consorzio stabile per soddisfare quelli richiesti ai fini della partecipazione alla presente gara]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

3. **[in caso di avvalimento premiale e di partecipazione alla gara anche dell'impresa ausiliaria]** che tra l'operatore economico ausiliato e l'impresa ausiliaria non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad un unico centro decisionale. A comprova si allegano
4. di non trovarsi in una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
5. di non trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023; *ovvero* con riferimento alle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023, segnala le seguenti fattispecie rilevanti:..... [eventuale] Si vedano altresì i documenti allegati
6. di essere consapevole che tutte le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.lgs. n. 36/2023, rese in qualsiasi documento prodotto in sede di gara, sono in relazione a tutti i soggetti indicati al precedente punto 1 e che le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;
7. **Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:** di allegare alle presenti dichiarazioni la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda; in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.
8. **In caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale**-che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da ...-che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ... da *(solo in caso di raggruppamento)*: -che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
9. **In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario** che è stato emesso il provvedimento *(indicare il tipo di provvedimento)*:..... in datada parte
10. di occupare complessivamente n. dipendenti;
11. in merito al rispetto della normativa sui disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68: al momento della presentazione dell'offerta di avere assolto gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68; Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla Legge 68/1999: Provincia di .., Ufficio .., con sede in .., via .., n. ..., CAP ..., tel. ..., e-mail ..., PEC **Ovvero** di non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999, in quanto *(indicare la motivazione es numeri dipendenti e/o altro)*.....;
12. **Assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale in conformità a quanto previsto dal Disciplinare punto 9:** di impegnarsi in caso di aggiudicazione a garantire, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse, l'assunzione di una quota pari almeno al ... % di occupazione giovanile e femminile; *se la propria azienda occupa più di 50 dipendenti*: -ALLEGA copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al DLGS 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato art. 46; in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dal

medesimo art. 46: -ALLEGA l'attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; *Se operatore economico con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50*: di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto - una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione dovrà essere consegnata nel medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità; - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali; - la certificazione di cui all'art. 17 della L 68/1999; dichiara inoltre che: ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'Allegato II.3, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta relativa alla presente procedura, non ha omesso di produrre la relazione di genere nell'ambito di un precedente contratto pubblico; di applicare il/i seguenti contratti collettivi e eventuali accordi territoriali integrativi degli stessi contratti: (indicare CCNL applicato, Codice alfanumerico unico (art 16 quater DL 76/20), Accordo territoriale integrativo applicato); Nel caso di applicazioni di contratti diversi da quelli indicati nel Disciplinare di gara al par. 3, barrare l'ipotesi ricorrente dichiara l'equivalenza delle tutele del/i contratto/i applicato/i sopra riportato/i rispetto a quelli indicati dall'amministrazione affidante e indicati al punto 3 del Disciplinare di gara (e a tal fine allega la dichiarazione di cui all'Allegato 4); ovvero di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad applicare il CCNL ed eventuali accordi territoriali integrativi indicati dall'amministrazione affidante e riportati nel punto 3 del Disciplinare di gara; di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

13. ai sensi dell'articolo 27 del D.lgs. 81/08 dichiara di non trovarsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui all'art. 27, comma 11, del D.lgs. 81/2008;

14. di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto sui Criteri Ambientali Minimi adottati con DM 24.11.2025 per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edili;

15. di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, co. 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni

16. *barrare l'ipotesi ricorrente* di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente di...; *ovvero* di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente di; *ovvero* di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la prefettura competente;

17. ***in caso di mancata iscrizione alla White list, o nel caso sia stata presentata domanda di iscrizione alla white list, ma non è ancora avvenuta l'iscrizione*** indicare per ciascun nominativo di cui al precedente punto 1 i dati relativi ai familiari conviventi (in alternativa produrre allegato contenente i dati richiesti);

18. di accettare i protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31.03.2011 e 24.10.2012;

19. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Maranello e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 26/03/2024 e il Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2024, pubblicati sul sito internet istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

20. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Maranello Patrimonio e approvato con Verbale di Assemblea dei Soci del 30/01/2014 e Modello organizzazione gestione e controllo ai sensi del DGS 08/06/01 anno 2026, pubblicati sul sito internet istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

21. Ad integrazione del DGUE, in merito al possesso dei requisiti di cui al par. 6.2: - di essere in possesso di certificazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche:

22. di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della verifica da parte dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità ivi previste

23. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del Disciplinare.

15.3 DICHIARAZIONI IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e delle dichiarazioni integrative al DGUE (All.2).

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) il contratto di avvalimento premiale.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo

mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nella piattaforma SATER, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale offerto, da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara**, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e fatto salvo quanto sotto specificato per i costi della manodopera.

Verranno prese in considerazione fino a **due** cifre decimali;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) la stima dei costi della manodopera.

Il ribasso quindi dovrà essere unico e per questo applicato sempre uguale su tutte le voci di elenco prezzi senza distinzione alcuna.

Il ribasso pertanto NON avverrà sulla cifra finale né dell'Accordo Quadro, né tantomeno di ogni singolo contratto discendente che rimarranno immutate, ma unitariamente sulle singole voci componenti gli elenchi prezzi. In quest'ottica l'Impresa sarà tenuta ad avvertire con congruo anticipo la Stazione Appaltante dell'approssimarsi dell'esaurimento dell'importo contrattuale

Costi della sicurezza aziendali: I costi della sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.lgs. n. 81/2008 (diversi costi, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

Costi della manodopera:

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

Poiché l'importo a base di gara è comprensivo dei costi della manodopera:

- a) nell'offrire il ribasso il concorrente tiene conto che i costi della manodopera NON sono ribassabili e pertanto l'importo offerto è considerato comprensivo degli interi importi della manodopera;
- b) l'eventuale ribasso dei costi della manodopera si evince dall'importo indicato dal concorrente per la specifica voce sulla piattaforma SATER, e pertanto, in questo caso l'importo offerto è comprensivo dei costi della manodopera come dichiarati e giustificati ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice, non presentando il presente appalto un interesse transfrontaliero certo, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale; tale esclusione automatica si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Per l'individuazione delle offerte anomale verrà utilizzato il Metodo A dell'allegato II.2 al Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **19/03/2026, alle ore 15:00**.

La Piattaforma SATER consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma SATER garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

➤ Inversione procedimentale:

Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice, la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, con verifica dell'anomalia ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'articolo 54 del Codice ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La seduta di gara, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma SATER sul sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Le eventuali successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

Le modalità di partecipazione alla "Seduta virtuale" sono esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

19 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La Centrale di Committenza procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti relativamente a ciascun singolo lotto, con esclusione automatica delle offerte anomale.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma SATER.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Centrale di Committenza, redige la graduatoria.

Nel caso due o più concorrenti siano classificati al primo posto a pari merito per aver effettuato il medesimo ribasso, per l'individuazione del primo classificato aggiudicatario si procedere mediante sorteggio.

20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale e alla conseguente stesura della graduatoria dei concorrenti.

Per l'individuazione delle offerte anomale verrà utilizzato il Metodo A dell'allegato II.2 al Codice. In ogni caso la Centrale di Committenza può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della Centrale di Committenza procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa i concorrenti risultati primi, per ciascun lotto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Per ciascun lotto, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Si procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Il RUP di ogni ente aderente prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- *[nel caso il concorrente abbia indicato costi della manodopera inferiori a quelli indicati nel presente disciplinare]* ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, che i costi della manodopera ribassati e, pertanto, il ribasso complessivo dell'importo, siano giustificati da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi fiscali. fermo restando il rispetto dei minimi retributivi previsti nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, co. 13, del D.lgs. 36/2023 (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) di riferimento e dalla Deliberazione di Giunta del Comune di Maranello n. 185 del 03/12/2024.

- *[nel caso il concorrente abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo differente ma equivalente rispetto a quello della stazione appaltante]* l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9.

In caso non sia riscontrata tale equivalenza si richiede l'impegno del concorrente di applicare il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante.

Per il rispetto dell'equivalenza si tiene conto, in particolare, dei parametri indicati all'art.4, comma 2, dell'All.I.01 del Codice.

- [eventuale qualora richiesto al punto 9] l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del Codice, l'accordo quadro è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'accordo quadro con il Comune di Maranello è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.LGS 82/2005, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. Le spese di contratto (diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro, ecc.) sono stimate in € 1.300,00.

L'accordo quadro con la Maranello Patrimonio è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.LGS 82/2005, mediante scrittura privata. Le spese di contratto (diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro, ecc.) sono stimate in € 2.000,00.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento degli Enti Committenti e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito degli Enti Committenti:

- relativamente al lotto 1:

Il Comune di Maranello ha approvato il codice di comportamento dei dipendenti approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 26/03/2024 scaricabile all'indirizzo:

https://albo.comune.maranello.mo.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet_downloadSigned=true&jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet_id=1047699&jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet_action=mostraDettaglio&jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet_fromAction=recuperaDettaglio

e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2024 e aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 26/04/2022 scaricabile all'indirizzo:

https://albo.comune.maranello.mo.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet_downloadSigned=true&jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet_id=863398&jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet_action=mostraDettaglio&jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiortlet_fromAction=recuperaDettaglio

- relativamente al lotto 2:

La Maranello Patrimonio ha approvato il codice di comportamento dei dipendenti approvato con Verbale di Assemblea dei Soci del 30/01/2014:

https://maranellopatrimonio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet_current-page-parent=36898&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet_current-page=36980

e il Modello organizzazione gestione e controllo ai sensi del DGS 08/06/01 anno 2026:

https://maranellopatrimonio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet_current-page-parent=36900&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiortlet_current-page=36904

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Le ipotesi di differimento all'accesso, nonché di esclusione, sono indicate dai commi 2 e 5 del citato art. 35. L'accesso agli atti del procedimento è disciplinato altresì dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, per le ipotesi non disciplinate dal Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma Sater di Intercent-ER, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante SATER e comunicata agli interessati con l'invio a mezzo PEC della comunicazione di aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite in piattaforma con le seguenti specifiche:

- Nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza e CF, oltre che eventuali documenti di identità e dati sensibili anche di natura giudiziaria;
- Nell'offerta tecnica verranno oscurati i dati di cui sopra, se presenti, e si procederà alla valutazione di eventuali richieste di mancata ostensione ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Codice.
- Nell'offerta economica i dati personali relativi a residenza e C.F., oltre che eventuali documenti di identità.

Si ricorda che le dichiarazioni, rese in gara, **non devono essere accompagnate da un documento identificativo**. Si invitano pertanto gli operatori economici a non allegare documenti d'identità o inserire dati personali, particolari o giudiziari non richiesti e non necessari alla partecipazione alla gara. In caso contrario tali documenti saranno resi accessibili unitamente al resto dell'offerta.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

In generale, al fine di garantire la massima trasparenza nello svolgimento della procedura, si evidenzia che non saranno accolte le opposizioni formulate su contenuti valutati dalla Stazione Appaltante come rilevanti ai fini della valutazione delle offerte.

Per quanto sopra descritto, ritenuta non rilevante la preventiva identificazione del potenziale richiedente, con il presente disciplinare si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione per la richiesta di autorizzazione all'accesso di cui all'art. 3 DPR 184/2006 e pertanto, qualora l'opposizione non venga formulata in sede di gara, l'accesso si intenderà autorizzato senz'altro.

In base ai principi di leale collaborazione, massima fiducia e alla luce della necessità di minimizzare il trattamento dei dati sia in capo alla Centrale di Committenza ma anche in capo ai partecipanti stessi, si chiede di inserire nella Busta documentazione amministrativa, un file zippato contenente copia di tutta la documentazione amministrativa già oscurata dei dati ultronei come sopra descritti.

Si precisa in ogni caso che la richiesta di cui sopra rimane una mera facoltà per il concorrente.

Si precisa altresì che la Centrale di Committenza, in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, inoltrerà segnalazione ad ANAC

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La Centrale di committenza raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati: (i) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.); (ii) Dati ‘giudiziari’ di cui all’art. 10 del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Centrale di Committenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari relativi a condanne penali o a reati, è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni, servizi e lavori ai fini di permettere la partecipazione alla procedura di gara e l’eventuale aggiudicazione.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Centrale di committenza e del Comune di Maranello /Società Maranello Patrimonio Srl.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: • Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati; • Soggetti terzi fornitori di servizi per la CUC o per il Comune di Maranello /Società Maranello Patrimonio Srl, o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; • Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; • Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto

previsto dalla vigente normativa in materia; • Legali incaricati per la tutela della Centrale di Committenza e del Comune di Maranello /Società Maranello Patrimonio Srl in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Centrale di Committenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento.

La relativa richiesta va rivolta a Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con sede in via Adda, 50/O, CAP 41049 – Sassuolo (Mo) - unione@cert.distrettoceramico.mo.it. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Si precisa che:

per l'Unione del Distretto Ceramico:

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con sede in via Adda, 50/O, CAP 41049 – Sassuolo (Mo), unione@cert.distrettoceramico.mo.it.
- Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, dpo-team@lepida.it - segreteria@pec.lepida.it;

per il Comune di Maranello:

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Maranello con sede in piazza della libertà n. 33, 41053 Maranello (Modena), email urp@comune.maranello.mo.it , PEC comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it
- Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, dpo-team@lepida.it - segreteria@pec.lepida.it

per la Società Maranello Patrimonio S.r.l.

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Maranello Patrimonio S.r.l. con sede in Piazza Libertà 33 Pec maranello.patrimonio@cert.comune.maranello.mo.it - mail: segreteriaamp@comune.maranello.mo.it
- Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.a., con sede in via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna, Tel. 051/6338860, dpo-team@lepida.it

La dirigente della Centrale Unica di Committenza
dell'Unione del Distretto Ceramico
Responsabile del procedimento di gara
Dott.ssa Stefania Piras

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)*